TORNATA DEL 12 OTTOBRE 1860

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LANZA.

SOMMARIO. *Omaggio.* = *Lettera del deputato Rovera, e suo voto per la legge votata ieri.* = *Lettura di un disegno di legge del deputato Sineo per l'abolizione del Concordato austriaco nelle provincie lombarde.* = *Discussione generale del disegno di legge sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi in Toscana — Osservazioni e istanze dei deputati Menichetti, Panattoni e Cempini, e risposta del relatore Cavallini Gaspare e del ministro di grazia e giustizia — Approvazione dell'articolo unico, e reiezione di quello proposto dal deputato Cempini — Votazione ed approvazione dello schema suddetto, e di quello per una maggior spesa destinata all'adattamento dei locali della Camera dei deputati.* = *Relazioni sui disegni di legge per ispese destinate alla compra del fabbricato di San Filippo ed all'adattamento del locale pel Ministero della guerra.* = *Discussione dello schema di legge per facoltà al Ministero d'introdurre modificazioni alla legge elettorale — Spiegazioni del voto, e istanze e considerazioni generali legislative del deputato Pareto — Schiarimenti del ministro di grazia e giustizia, e suoi intendimenti — Approvazione dell'articolo dello schema.* = *Istanza e dichiarazione del deputato Sineo intorno al suo disegno di legge per l'abolizione del Concordato austriaco in Lombardia — Si delibera immediatamente la presa in considerazione della proposta.* = *Relazione sul disegno di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio* 1861, *nel* 1° *trimestre, che è posto in discussione per domani.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

TENCA, *segretario*, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Il senatore Cambray-Digny fa omaggio alla Camera di un esemplare degli atti del Consiglio compartimentale di Firenze.

Sarà posto in biblioteca e ringraziato il donatore.

DICHIARAZIONE DEL DEPUTATO ROVERA SUL SUO VOTO PER LA LEGGE D'ANNESSIONE.

IL PRESIDENTE. Il deputato Rovera, essendo tenuto a letto per malattia, scrive per esprimere il suo rincrescimento di non essersi potuto trovare presente alla Camera nella discussione di una legge di tanta importanza politica, quale quella testè votata sulle annessioni, e per dichiarare che avrebbe dato il suo voto favorevole alla legge.

LETTURA DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO SINEO PER L'ABOLIZIONE DEL CONCORDATO AUSTRIACO IN LOMBARDIA.

PRESIDENTE. Gli uffici della Camera hanno approvato la lettura del progetto di legge presentato dal deputato Sineo intorno all'abolizione del Concordato austriaco in Lombardia. Esso consiste in due articoli, di cui darò lettura:

« Art. 1. Le patenti imperiali del 5 novembre 1855 e 8 ottobre 1856 si dichiarano rivocate.

« Art. 2. Le leggi e i regolamenti che nelle provincie lombarde erano abrogate per effetto di quelle patenti sono rimesse in vigore. »

Essendo presente il deputato Sineo, lo pregherei di indicare il giorno in cui intende di sviluppare la sua proposta di legge.

SINEO. Non avendo che poche parole a dire, le esporrei subito se la Camera mi vuol ascoltare.

PRESIDENTE. Non essendo all'ordine del giorno, ciò non si può. Lo metteremo all'ordine del giorno di domani.

Se non vi è osservazione, si intenderà fissato per domani lo sviluppo di questo progetto di legge.

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE IN TOSCANA DELLE LEGGI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge portante la pubblicazione in Toscana della legge 23 giugno 1854 intorno alla promulgazione e pubblicazione delle leggi.

Darò lettura del progetto di legge:

« *Articolo unico.* Sarà pubblicata ed avrà vigore nelle provincie toscane la legge del 23 giugno 1854, n° 1731, sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi.

« Nelle isole però dell'arcipelago toscano le leggi saranno osservate alla scadenza del termine stabilito per le isole di Sardegna e di Capraia dall'articolo 4 di detta legge. »

Il signor ministro di grazia e giustizia accetta il progetto delle Commissioni?

CASSINIS, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

MENICHETTI. Credo mio dovere di notare alla Camera

che l'ufficio, dal quale ebbi l'onore di essere nominato commissario, ritenne all'unanimità che, nel momento nel quale il modo della pubblicazione delle leggi era soggetto di grave discussione nel seno della Commissione incaricata di rivedere il progetto del Codice civile, non sembrava conveniente applicare alla Toscana una legge, la quale fin da questo momento poteva ritenersi come provvisoria, perchè riconosciuta non corrispondere allo scopo di procurare ed ottenere la più efficace pubblicità delle leggi dello Stato.

Ritenne inoltre che, nella medesima guisa colla quale in Toscana continuava ad esser mantenuto in vigore tutto il sistema generale della legislazione, potesse benissimo continuare a mantenersi anche la legge che ci veniva proposta, in quanto che questa legge non portava nessuna perturbazione agli ordinamenti interni di quella provincia. Quindi credè opportuno doversi sospendere la proposta legge.

Quando nella Commissione della Camera si discusse il progetto di questa legge, io, fedele al mandato del mio ufficio, ne sostenni il parere con tutte le mie forze. Altri due commissari del IV ufficio e del VII, credo, ma certamente gli onorevoli Giorgini e Panattoni, propugnarono nello stesso senso. Se non che la maggiorità della Commissione, convinta della necessità che un medesimo punto di partenza segnasse il limite dal quale doveva prender vita ed efficacia la legge in tutto il regno, opinò che la legge stessa dovesse essere adottata.

La Commissione per altro si persuase che, se con questa legge si otteneva il risultato che le leggi divenissero obbligatorie in tutto il regno alla medesima epoca, non provvedeva però che in Toscana avessero tutta quella pubblicità, che pure è elemento essenziale, indispensabile alla loro esecuzione. Si persuase che la pubblicità delle leggi, in quel modo col quale è ordinata dalla legge del 1854, rimaneva, quasi direi, una finzione; e che sostanzialmente, mentre si rimediava ad un male, se ne commetteva un altro; quello cioè di diminuire in Toscana alle leggi quella pubblicità che fin qui avevano ottenuto, essendovi grandissima differenza tra il pubblicare le leggi nella *Gazzetta ufficiale del regno*, giornale poco diffuso e meno conosciuto, dal pubblicarle nel *Monitore Toscano*, giornale che ha la maggior espansione; tra il pubblicarle a modo di fascicoli, formato incomodissimo per la lettura ai canti delle strade, e il pubblicarle in una sola pagina e a grandi caratteri; grandissima poi la differenza tra il pubblicarle nel solo capoluogo del comune, o il pubblicarle in tutte le parrocchie del comune stesso.

Perchè, o signori, le comuni in quella provincia sono di ben maggiore importanza che qua, dove sono perfino da due o trecento abitanti, mentre colà ve ne sono da dieci a dodicimila; di maniera che, per un esempio, pubblicata la legge in S. Miniato, potrà venire a cognizione della città, ma rimane ignota alle sue cinquanta parrocchie sparse per la campagna.

Fu allora che la Commissione conferì mandato al suo onorevole relatore, perchè facesse presenti queste considerazioni all'onorevole guardasigilli; e quando non si fosse ravvisato opportuno di tradurle in articolo di legge, almeno avesse operato affinchè la pubblicazione delle leggi in Toscana continuasse a praticarsi con quel sistema che era dicevole alle sue lunghe consuetudini; consuetudini d'altronde che il Governo toscano avea talmente sentito il bisogno di conservare, che le aveva tutte riassunte nella legge del 21 gennaio 1860.

So che l'onorevole ministro non solo conferì col nostro relatore, ma spinse la gentilezza fino a volersi trovare in mezzo alla Commissione: e mi duole grandemente di non aver potuto assistere a quell'adunanza.

So ancora aver egli dichiarato che, o con un regolamento o con istruzioni speciali all'autorità giudiciaria, egli avrebbe fatto sì che le leggi in Toscana si pubblicassero dal *Monitore*, e venissero altresì affisse in tutti i luoghi in cui erano solito affiggersi.

Ed io ringrazio il signor ministro guardasigilli di questa sua dichiarazione; lo ringrazio d'aver aderito ad un desiderio che è nella mente dei deputati toscani, siccome quelli che sono più al fatto delle condizioni speciali di quella provincia. Mi spiace però che la sua adesione si sia limitata entro certi confini; mi spiace di non trovare fra le sue dichiarazioni che egli provvederà ancora a che delle leggi sia fatta in Toscana una seconda edizione.

Ora il sistema di pubblicazione prescritto dalla legge del 1854, come avvertiva di sopra, a me ed a tutto l'ufficio cui appartengo sembra insufficiente; e che tal sia, ne hanno convenuto implicitamente e la Commissione della Camera e il signor guardasigilli, quando hanno sentito la necessità di supplirvi con un altro mezzo di pubblicazione locale. Potrà essere questione se, estendendosi a tutta Italia (come è nelle speranze di ciascuno di noi, e come oggimai non è più dato di dubitare), potrà esser questione se, estendendosi a tutta Italia il regno nostro, non solo quella legge sia mezzo sufficiente di pubblicazione, ma debba segnare il punto dal quale incomincia a decorrere il termine, spirato il quale sia obbligatoria la legge.

Ma questa ed altre simili questioni saranno più opportunamente proposte e risolte allorchè si tratterà di adottare, per la pubblicazione delle leggi, un sistema più perfetto ed uniforme per tutte le provincie del regno, e come aveva pensato a proporre la Commissione incaricata di rivedere il progetto del Codice civile.

Frattanto, finchè dura il provvisorio, io stimo opportuno che l'onorevole ministro debba nel relativo regolamento, od istruzione che voglia dirsi, da rimettersi su questo proposito al governatore della Toscana o al direttore del Ministero di grazia e giustizia, ordinare che siano tenuti fermi quei modi e quelle forme che per antica consuetudine si praticavano in quelle provincie.

È vero che l'onorevole ministro ha riconosciuto la convenienza di questo sistema, ma, ripeto, dubito od almeno non consta (e su questo desidero una sua esplicita dichiarazione) che egli voglia adottare eziandio l'affissione in una edizione diversa di formato e di caratteri più ampi, cosa che io reputo di somma utilità, sia perchè contribuisce a dare maggior pubblicità alle leggi, sia perchè, quando le abitudini di una provincia sono radicate nel popolo da lungo corso d'anni e non offendono le leggi dello Stato, è sempre impopolare il distruggerle tutte ad un tratto.

Credo altresì che il caso di discrepanza, che potesse ravvisarsi, tra le due edizioni non sia ragione sufficiente per non aderire a questo nostro desiderio, sia perchè questo caso è lontanissimo, sia perchè, ogniqualvolta è fissata la massima che la legge è obbligatoria dal giorno nel quale è inserita nel giornale degli atti ufficiali, questa sola edizione è quella che legalmente è riconosciuta per la edizione ufficiale, e tutti gli errori che potessero ravvisarsi nelle altre edizioni non importerebbero nessun danno, in quanto che è dalla edizione officiale che deve desumersi la vera autenticità della legge, e tutte le altre edizioni rimangono una formalità che si compie a semplice esuberanza.

Nè questo mio desiderio creda la Camera che sia di così

piccola entità quanto sembrerebbe al primo aspetto; io invoco a questo proposito l'esempio della Lombardia, dove, essendo stata pubblicata la legge del 1854, dette luogo a tali lagnanze, che il commissario straordinario o il governatore, non so, di quella provincia, credè utile di ordinare la ristampa in una diversa edizione delle leggi che vi si pubblicavano. E intorno a questo fatto invoco specialmente la testimonianza dell'onorevole relatore della nostra Commissione.

Ora, se si trattasse che il regno intiero fosse costituito e governato con un solo ed eguale sistema, mi guardi Dio dal domandare non solo, ma neppure di desiderare il mantenimento di una legge speciale per una provincia. Ma poichè siam ancora regolati da leggi diverse, poichè la misura che reclamo per la Toscana, piuttosto che alla legge, spetta alla parte regolamentare, così io voglio sperare che l'onorevole ministro guardasigilli non troverà difficoltà veruna e farà piena adesione alla mia richiesta.

CASSINIS, *ministro di grazia e giustizia*. La pubblicazione legale, quella che rende le leggi obbligatorie, in Toscana si opera tuttavia come si operava da noi prima della legge 23 giugno 1854, come anticamente in Francia e, diremo, in tutta Europa; essa risulta dall'affissione della legge; questa cioè ha il suo effetto sì tosto che l'affissione è nei vari luoghi compiuta.

Da questo sistema nasce cotesto gravissimo inconveniente che, non essendovi un fatto generale ed unico, dato il quale la legge sia obbligatoria per tutto lo Stato, un fatto che si operi in un solo istante, avviene che l'obbligatorietà della legge qui sorge prima, là dopo, secondochè in un luogo è più presto, in altro più tardi pubblicata o, dirò meglio, affissa la legge. Quindi la necessità di investigazioni di fatto per vedere se la legge realmente siasi o no pubblicata; quindi il valore, l'efficacia della legge viene a dipendere da molte accidentalità spesso feconde di perniciosi effetti; dipende cioè dalla maggiore o minor diligenza degli officiali od agenti che n'hanno incarico, e talvolta pur troppo potrebbe dipendere altresì dall'umana malizia!

Per ovviare a questi inconvenienti, le legislazioni moderne stabilirono quel principio, il quale informa la legge del 23 giugno 1854, vale a dire che la publicazione delle leggi si operi mediante l'inserzione delle leggi stesse in una raccolta, cioè la raccolta ufficiale degli atti del Governo, ed il giornale ufficiale dichiari che quest'inserzione è avvenuta.

Vi si prescrive inoltre (in questa legge del 23 giugno 1854) che la legge diventi obbligatoria entro un determinato periodo posteriore a cotesto annunzio, onde la medesima possa essere realmente conosciuta da tutti. Così si stabilì che nel continente la legge fosse obbligatoria dieci giorni dopo siffatto annuncio; nelle isole di Sardegna e di Capraia l'obbligatorietà della legge sorga il quindicesimo giorno, salvochè nella legge stessa fosse altrimente disposto.

In questa guisa vi ha una presunzione legale, uniforme, che realmente la legge sia conosciuta da tutti; vale a dire si reputa la legge obbligatoria, perchè realmente si è fatta cotesta inserzione nella raccolta ufficiale, se n'è fatta la dichiarazione nella *Gazzetta ufficiale del regno*, sono trascorsi i termini indicati.

Non si può negare adunque, o signori, che codesto sistema è di gran lunga preferibile all'altro sistema; imperocchè ciò ci emancipa da quelle accidentalità, a cui io avvisava poc'anzi, e che, come diceva, possono produrre gravissimi inconvenienti. Quindi dal momento in cui questo fatto è compiuto nei termini della legge, la legge è obbligatoria, nè si può più discutere sopra di ciò.

Io accennai all'eccellenza di questo sistema per rendere ragione del motivo pel quale, sebbene ora si stia elaborando un progetto di Codice civile, e nei primi nove numeri di questo progetto sia precisamente indicato il modo della promulgazione e pubblicazione delle leggi, ciò nondimeno siasi creduto fin d'ora di estendere alla Toscana la legge delle antiche provincie 23 giugno 1854. Essendo un beneficio incontestabile, non si doveva questo beneficio protrarre; dovevasi provvedere perchè la Toscana ancora ne godesse.

Questo è il motivo pel quale ho creduto di presentare questa legge.

Si aggiunge poi, o signori, che io la presentava invitato specialmente dal governatore della Toscana, il quale, più che altri per certo, poteva conoscerne ed apprezzarne la convenienza e l'opportunità.

Ma confesso che non basta il limitarsi ad una, diremo, pubblicità di diritto, ad una presunzione, ad un fatto che per se stesso produca l'obbligatorietà delle leggi, se nel tempo stesso non si faccia in modo che tutti possano colla maggiore facilità, colla maggiore comodità, conoscere la legge stessa. Ed a questa necessità serve appunto la legge del 23 giugno 1854, inquantochè ivi, all'articolo 4, è prescritto che debba farsi l'affissione, in tutti i capoluoghi di comune, di un esemplare della legge.

Senonchè osservava testè l'onorevole preopinante non bastare, perchè la legge abbia realmente quella pubblicità maggiore di fatto, che tanto giustamente e moralmente è richiesta, la pubblicazione di un esemplare di essa nei capoluoghi di comune, volersi in Toscana qualche cosa di più, desiderarsi che questa maggiore pubblicità si dia nei due modi seguenti, cioè che l'affissione non si faccia solamente nei capoluoghi di comune, ma si faccia nelle frazioni dei comuni, alle porte delle parrocchie, agli oratorii, in que' luoghi tutti insomma che, pel maggior concorso de' cittadini, possono riuscire elemento maggiore di pubblicità; secondariamente, che se ne faccia un'edizione speciale, la cui forma sia di certi cartelloni in uso colà, e che per l'ampiezza stessa de' caratteri possano più facilmente rendere nota, a chi vi attende, la legge medesima.

Invero pare a me essere queste cose d'ordine puramente regolamentare, e tali da non poter costituire il soggetto di una legge. Nè diffatti il preopinante ne ha formato il soggetto di speciale proposta, e solo mi si domandano spiegazioni al riguardo.

Ora, quanto al primo mezzo di pubblicità, vale a dire che essa si faccia mediante l'affissione non solo ai capoluoghi, ma in molti altri siti ancora, come sta prescritto nella legge toscana del 21 gennaio 1860, io confesso che non vi ho nessuna difficoltà, perchè trovo la cosa ragionevolissima. Quanto poi al secondo, il più vasto formato, veramente io non sono gran che persuaso che questo mezzo, se può compiacere qualche antica abitudine popolare, giovi veramente allo scopo, perchè io non saprei come si possa conoscere meglio la legge perchè stia affissa in un cartellone, il quale potrebbe contenere centinaia d'articoli, e perciò far più lontano che vicino alla vista il di lui contenuto. Io non credo quindi che questi immensi cartelloni possano essere richiesti dallo scopo di un reale vantaggio. Ciò nondimeno io non vorrei farne il soggetto di seria discussione; è questione di un poco più o un poco meno di spesa, ed in ciò mi rimetterò pienamente a quelle determinazioni che il Governo locale crederà più appropriate al caso.

Mi lusingo di avere con queste spiegazioni soddisfatto al debito mio ed alle osservazioni dell'onorevole preopinante; d'aver dimostrato cioè come la legge sia da adottarsi, perchè il sistema in essa proposto è il migliore; d'aver manifestato ben chiaro come io sia disposto a tutti quei mezzi di pubblicità, i quali possano essere veramente opportuni e meglio accetti.

PANATTONI. È mia opinione che gli attuali momenti devansi dedicare piuttosto all'azione che alle parole; e quindi, siccome fui parco di discorsi, così non darò che una spiegazione sul fatto proprio.

L'onorevole Menichetti annunciava che io fui tra quelli i quali propugnarono la sospensione del presente progetto di legge. Io stimo dover notare che ciò non è esatto. L'ufficio VII m'incaricava, ed io ne era convinto quanto l'ufficio, di accettare sostanzialmente la legge. Però, affinchè questa legge possa giungere gradita in Toscana, dirò che le ragioni di accettarla non furono gl'inconvenienti che potesse produrre il sistema di pubblicazione già usitato in Toscana, ma piuttosto un inconveniente nuovo che andava a risultare dal modo antico di pubblicazione, dacchè la Toscana ora entrava a far parte del gran regno d'Italia.

Finchè la Toscana apparteneva a se stessa, il sistema praticato da lei era plausibile e scevro d'inconvenienti. Paese attraversato da facili vie, ed avente la sua capitale veramente nel centro, la Toscana era servita prontamente e puntualmente da quei mezzi di pubblicità che il regolamento del paese prestabiliva. Inoltre non facevasi l'affissione come si era fatta in Piemonte, nè si potevan temere in Toscana quegli inconvenienti che forse in Piemonte poterono accadere. Imperocchè in Toscana l'affissione non eseguivasi soltanto nel comune, e non dipendeva dalle cure di un sindaco (qualunque esso fosse, o di un suo dipendente che noi chiamiamo bidello), ma si faceva a cura dei magistrati e dei funzionari, e perciò anche nella pretoria e nei locali delle delegazioni di governo, ed in altri luoghi pubblici, e così tutto compivasi sotto la sorveglianza e a diligenza delle pubbliche autorità. Quindi mai accadde dal 1814 al 1860 inconveniente alcuno intorno alla pubblicazione delle leggi; nè le raccolte delle decisioni del foro nostro presentano liti su tal proposito. Perciò, se io dovessi convenire della necessità del presente progetto di legge per ovviare agli inconvenienti che presentava il sistema toscano finchè si praticava in Toscana, non avrei potuto andarne d'accordo. Ma io doveva penetrarmi della necessità di accogliere un sistema di pubblicazione comune, dal momento che la Toscana fa parte del regno italiano. Ed invero è troppo interessante, o signori, che la legge divenga effettuale nel medesimo momento in tutto il regno; nè deve una provincia avere tale pubblicazione delle leggi da renderle effettuali in un giorno, mentre altre provincie l'abbiano in un altro; sicchè i diritti in un luogo siano regolati, quando in un altro non sono per anche definiti. Questo è il vero ed unico motivo per cui bisogna che la Toscana rinunzi all'antico modo di pubblicare le leggi; una suprema necessità giuridica, un principio di sostanziale uniformità la costringe ad adottare il sistema che oggi si propone.

Queste spiegazioni che io dissi dover essere brevi, tali spero siano riuscite. Esse faranno chiaro, o signori, che, se io non concordo che il sistema sin qui da noi praticato si censuri come vizioso, pur nondimeno ritengo che quello dal ministro proposto è divenuto oggimai una necessità. In ogni resto, e circa la forma regolamentare e più ampia delle affissioni, parmi che basti prendere atto delle dichiarazioni testè fatte, senzachè il consesso dei legislatori sia costretto ad occuparsene. Convenendo pertanto di rimettersene alla diligenza dell'egregio signor ministro, e del governatore, stimo inutile il prolungare la discussione.

PRESIDENTE. Il deputato Cavallini Gaspare ha facoltà di parlare.

CAVALLINI G., *relatore*. Le osservazioni e le dichiarazioni espresse dal signor guardasigilli dispensano il vostro relatore dal rispondere alle obbiezioni fatte dall'onorevole Menichetti, obbiezioni del resto che trovansi già esposte e confutate nella relazione della Commissione, di cui il deputato Menichetti fa parte.

Per brevità di tempo credo eziandio di potere dispensarmi dal ripetere quello che fu già scritto e risposto dal signor ministro di grazia e giustizia.

Il signor Menichetti d'altronde parmi che debba essere soddisfatto dall'aver provocate nuove spiegazioni dal Ministero, perchè ora può essere ben persuaso che i suoi desiderii tendenti ad avere una duplice edizione della legge saranno soddisfatti.

Se non che il signor Menichetti volle invocare la mia testimonianza per quella poca parte che io abbia potuto l'anno scorso prendere al governo della Lombardia, ed è quindi mio debito di dargli adeguata risposta.

Sta in fatto che, allorquando il governatore della Lombardia, con decreto del 20 giugno 1859, mandò pubblicare nelle provincie lombarde la legge del 23 giugno 1854, si elevarono colà richiami per la minore dimensione degli esemplari delle leggi che venivano affissi, e che il governatore di Lombardia credette di tener conto di detti reclami prescrivendo che se ne facesse una seconda edizione di formato eguale a quello che era prima in uso; ma è pur cosa di fatto che in seguito cessò la seconda edizione, e che da parecchi mesi a quest'oggi non si pubblicano colà che gli esemplari che si affiggono nelle antiche provincie del regno.

CEMPINI. L'onorevole ministro di grazia e giustizia, mentre ha dimostrato di comprendere il desiderio esternato da diversi deputati della Toscana, onde l'affissione delle leggi in quelle provincie sia fatta con una pubblicità maggiore di quello che non si faccia nelle altre provincie del regno, non dimostrò di comprendere la ragione delle premure che per parte dei deputati stessi si fanno, onde l'affissione delle leggi, anzichè nel formato a libretto, come si usa attualmente in Piemonte, venga in Toscana eseguita in un formato diverso e tale che conceda di leggere la legge affissa sui canti delle vie.

Io credo che nessuno de' miei colleghi mi smentirà allorquando affermo essere questa una cosa la quale dai Toscani riguardasi come d'immensa importanza.

La pubblicazione tal quale si usa oggi in Piemonte e nelle altre provincie può riguardarsi piuttosto come una pubblicazione *simbolica* che come una pubblicazione *reale*, inquantochè è impossibile che più di un individuo alla volta legga nei libretti che si affiggono nei luoghi consueti; al contrario in Toscana esiste l'abitudine, e specialmente nel basso popolo, di leggere le leggi dalla prima parola sino all'ultima, e questa lettura, a cui il nostro popolo è da tempo immemorabile avvezzo, è quella che dà al medesimo la coscienza del dover suo di obbedire alla legge che esso ha letto affissa. Ora ciò resta quasi impossibile ove non se ne porga il modo per mezzo dell'affissione come viene oggi praticata in Toscana.

Infatti quando l'affissione ha luogo ai canti delle vie nei modi da noi usati, venti, trenta, quaranta persone alla volta possono leggere per esteso la legge; e chiunque è stato in

Toscana sa con quale ansietà e come in folla il popolo nostro corra ai canti delle vie appena una legge è pubblicata, e come davanti alla legge si trattenga una continua folla per delle intere giornate.

È in tal modo, o signori, che in Toscana si crea la coscienza di obbedire alle leggi.

Io credo che, se il ministro di grazia e giustizia vorrà persuadersi di questo fatto, delle conseguenze di questa consuetudine, che pure esiste, non avrà difficoltà di accettare un metodo conciliativo che io mi prenderò l'ardire di proporre.

Alloraquando ultimamente cominciarono ad affiggersi in Toscana le leggi col sistema usato in queste provincie, il Governo della Toscana vide subito come ciò feriva le abitudini del paese, sicchè, accanto alla legge affissa col sistema usato qui, riconobbe necessario di affiggere una seconda edizione stampata in Toscana col metodo e nel formato fin allora usati.

La legge officiale, dirò così, la legge che doveva servire di norma era riguardata quella inviata da Torino; se un errore fosse corso nella ristampa, quest'errore per certo non poteva riguardarsi come qualche cosa che potesse aver valore, in quanto che la ristampa non era ufficiale. S'intendeva unicamente di ottenere la maggiore pubblicità possibile alla legge, e non altro.

Ora io credo che si possa servire e allo spirito e alla lettera della legge del 1854 continuando ad inviare da Torino in Toscana le leggi nel formato attuale, lasciando però a quel Governo locale la piena libertà di continuare a fare quella seconda edizione coi metodi e colle norme che si usarono in Toscana fin qui.

Questo io credo sarebbe un metodo che concilierebbe insieme gli interessi e i desiderii di tutti, ed io penso che questo risultato potrebbe ottenersi coll'inserire un secondo articolo nella legge, presso a poco così concepito:

« L'affissione delle leggi, di che parlasi all'articolo quarto della legge del 23 giugno 1854, continuerà a farsi in Toscana nei modi e nelle forme usati fin qui. »

Credo che allora tutto sarebbe conciliato. La legge avrebbe forza soltanto dalla inserzione che se ne facesse nel bollettino ufficiale ai termini della legge del 1854, e i Toscani potrebbero continuare ad averne la più estesa cognizione per mezzo della pubblicazione col metodo usato fin qui.

CASSINIS, *ministro di grazia e giustizia.* Mi pare che il sistema conciliativo che mi si viene indicando dall'onorevole Cempini, l'abbia io stesso già prima assentito, quando io dichiarava cioè che mi sarei interamente rimesso a quello che il governatore di Toscana avesse creduto più conveniente. Quindi quanto al sistema di conciliazione sono pienamente d'accordo coll'onorevole preopinante, imperocchè l'ho proposto io stesso. Quanto poi a farne il soggetto speciale d'un articolo di legge, farò osservare che nel decreto toscano del 21 gennaio ben sono indicati i luoghi nei quali debbano essere fatte le affissioni, ma non è indicata la forma con cui debbano farsi. Or dunque, quando si dica nella legge che si farà l'affissione come si soleva fare, ben avremo un qualche termine di confronto nel fatto quale esso fosse, ma non ne abbiamo riscontro in una forma determinata per legge. Inoltre potrebbe ancora farsi quistione qual sia realmente l'edizione ufficiale. Quindi, nel mentre non intendo fare una diretta opposizione a questa proposta, mi sembra però che, trattandosi di cosa affatto regolamentare, ove si è dichiarato dal Governo essere esso disposto a secondare questo desiderio, semprechè il governatore della Toscana lo reputi conveniente ed utile, non sia più il caso di scriverne apposita disposizione nella legge stessa.

E tanto è vero ciò che, quando si è fatta la legge del 23 giugno 1854, stando pur molte cose regolamentari a cui dovevasi provvedere, lo si fece con decreto reale, voglio dire del 30 dello stesso mese, e con esso si determinarono quelle maggiori norme le quali potevano al caso occorrere, onde le leggi avessero quella maggiore pubblicità che presso di noi e nel sistema di pubblicità parlamentare poteva all'uopo desiderarsi.

Ora, ove si traducesse il desiderio dell'onorevole preopinante in legge, cotesta incongruenza ne sorgerebbe, che avremmo nella legge stessa ciò che meglio si addice a regolamento, e dove a cotesto ordine di cose in tutte le altre provincie del regno è provveduto per decreto reale, pella Toscana si provvederebbe per legge.

Quindi spero che la Camera vorrà tenersi contenta di queste dichiarazioni, alle quali certamente non sarò per mancare giammai, e che, ottenuto così lo scopo, non sia più il caso di aggiungere alla legge la speciale disposizione proposta dall'onorevole preopinante.

CAVALLINI G., *relatore.* La Commissione opina che l'intendimento dell'onorevole deputato Cempini si raggiunge pienamente quando si prenda atto delle dichiarazioni dell'onorevole signor ministro, senza che sia necessario che ne risulti per espressa disposizione della legge, la quale nulla deve contenere che alla materia puramente regolamentare si riferisca.

Dal momento che l'affissione pubblica degli esemplari della legge nulla aggiunge, nè toglie all'efficacia della legge, pare affatto superfluo che la legge s'addentri ad occuparsi dei modi coi quali l'affissione, quale debito a cui deve soddisfare il Governo, debba eseguirsi.

La Commissione quindi unanime, e così non escluso anche il signor Menichetti, crede di non dover accettare l'emendamento d'aggiunta del signor Cempini.

PRESIDENTE. Ora non si tratta ancora di discutere particolarmente intorno a quest'aggiunta, perchè siamo nella discussione generale.

Se nissuno più domanda la parola, si passerà alla discussione dell'articolo unico del progetto.

Ne do lettura:

« *Articolo unico.* Sarà pubblicata ed avrà vigore nelle provincie toscane la legge del 23 giugno 1854, n° 1731, sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi.

« Nelle isole però dell'arcipelago toscano le leggi saranno osservate alla scadenza del termine stabilito per le isole di Sardegna e di Capraia dall'articolo 4 di detta legge. »

L'onorevole Cempini propone un secondo articolo, di cui credo necessario dare conoscenza alla Camera prima che si venga alla discussione dell'articolo della Commissione. Esso è in questi termini:

« L'affissione delle leggi, di che parlasi all'articolo 4 della legge del 23 giugno 1854, continuerà a farsi in Toscana coi modi e nelle forme usate finquì. »

È aperta la discussione sull'articolo proposto dalla Commissione.

Niuno chiedendo di parlare su quest'articolo, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Viene ora l'articolo proposto dal deputato Cempini, di cui testè ho dato lettura.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Niuno domandando di parlare, lo pongo ai voti.

(È rigettato.)

VOTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MAGGIORI SPESE SUL BILANCIO DELL'INTERNO.

PRESIDENTE. Prima di passare allo scrutinio segreto, porrò in discussione la legge successiva:

« Maggiore spesa sul bilancio 1859 del Ministero dell'interno per adattamenti del palazzo Carignano ad uso della Camera dei deputati.

« *Articolo unico.* È autorizzata la maggiore spesa di lire 81,659 77 alla categoria n° 66 del bilancio 1859 del Ministero dell'interno colla denominazione: *Spese d'adattamento della sala delle adunanze della Camera dei deputati, e di altre sale attigue nel palazzo Carignano.* »

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Ora si passa alla votazione per isquittinio segreto sulle due leggi testè approvate dalla Camera.

Risultato della votazione sul progetto di legge per la promulgazione delle leggi in Toscana:

Presenti e votanti	215
Maggioranza assoluta	108
Voti favorevoli	199
Voti contrari	16

(La Camera approva.)

Risultato della votazione sul progetto di legge per maggiore spesa sul bilancio 1859 del Ministero dell'interno per l'adattamento del palazzo Carignano ad uso della Camera dei deputati:

Presenti e votanti	213
Maggioranza assoluta	107
Voti favorevoli	203
Voti contrari	10

(La Camera approva.)

RELAZIONE SOPRA SCHEMI DI LEGGE PER MAGGIORI SPESE PER ACQUISTO E RESTAURI DEL FABBRICATO DI SAN FILIPPO IN TORINO AD USO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI E DI QUELLO DEL MINISTERO DI GUERRA.

PRESIDENTE. Invito alla ringhiera l'onorevole Valerio per presentare alcune relazioni.

VALERIO, *relatore.* Ho l'onore di presentare alla Camera le relazioni sui progetti di legge numeri 68 e 69.

Il primo riguarda un credito supplementario sul bilancio 1860 per l'acquisto ed adattamento del fabbricato attiguo alla chiesa di San Filippo a sede del Ministero dei lavori pubblici; il secondo un credito supplementario sul bilancio 1860 per le opere di adattamento di un fabbricato a sede degli degli uffizi del Ministero di guerra.

PRESIDENTE. Saranno stampate e distribuite.

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE ELETTORALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla proposta di legge per dare facoltà al Governo di modificare la legge elettorale politica nella parte che riguarda le circoscrizioni dei collegi ed il numero dei deputati.

Darò lettura dell'articolo unico del progetto della Commissione:

« È fatta facoltà al Governo del Re, tostochè sia attuata l'annessione allo Stato di altre provincie d'Italia, di regolare con regii decreti le circoscrizioni dei collegi elettorali per modo che il numero dei deputati non sia minore di quattrocento, e che la cifra media degli abitanti presa a norma per formare le circoscrizioni non ecceda mai i cinquantamila. »

Prego l'onorevole ministro faciente le funzioni di ministro dell'interno a dichiarare se accetta il progetto della Commissione.

CASSINIS, *ministro.* L'accetto.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo progetto di legge.

PARETO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Il deputato Pareto ha facoltà di parlare.

PARETO. Non per intavolare una lunga discussione, ma per chiarire la condizione in cui trovasi il commissario dell'ufficio IX nella Commissione ho chiesto la parola al signor presidente.

Qual commissario dell'ufficio IX avevo mandato di sostenere la legge; io, deputato Pareto, avevo intenzione di combatterla, partendo da un punto importantissimo quale si è quello della costituzionalità, o per meglio dire partendo da uno scrupolo, da un dubbio, se il Parlamento avesse facoltà di modificare la legge elettorale. Questa teoria per gran tempo, come sanno gli onorevoli colleghi, era invalsa nel Parlamento; ritenevasi cioè la legge elettorale una legge connessa per modo collo Statuto, che fosse, per così dire, intangibile. Ma l'antecedente ha provato di no; il delegato ha fatto più che non il delegante; nei pieni poteri quello che non credeva di poter fare il Parlamento l'hanno fatto i ministri. La cosa è fatta, e bene sta. Ma io pensava che, trovandosi ora noi in circostanze gravissime, non fosse per avventura di assoluta convenienza che il Parlamento delle antiche provincie d'Italia, che stanno per annetterne delle altre, cominciasse fin d'ora a fare una legge che sarebbe imposta a coloro che verrebbero a riunirsi con noi. Io credeva che forse sarebbe stato meglio che, quando fosse fatta l'annessione, il Governo applicasse la legge elettorale qual è a queste nuove provincie, e che quindi i deputati delle antiche provincie, riuniti con quelli delle provincie che stanno per annettersi, facessero insieme una legge elettorale definitiva; poichè io credeva essere la modificazione della legge elettorale atto sì importante da dover esser fatto dai mandatari di tutte le parti d'Italia.

Capisco che vi sono gravissime difficoltà, perchè il riunire 800 e più deputati in un luogo ed il farli funzionare legislativamente presenta delle grandissime difficoltà; poneva conseguentemente sulla bilancia, se era meglio incontrare queste difficoltà, ovvero fare un atto che può avere qualche cosa di meno conveniente.

Io confesso che propendeva molto per tenermi alla stretta legalità o almeno alla stretta convenienza; ma, vedute le difficoltà, veduto poi in seguito come la Commissione abbia modificato tutto quello che le pareva vi fosse d'arbitrario nella proposta ministeriale; che non è più il Governo che modifica la circoscrizione, ma che è la Camera che prescrive il modo di farla, mi sono arreso, e in questo punto consento con quanto stabilì la Commissione. Dirò di più che mi sono arreso vedendo che si prescrive un *minimum* al numero di deputati, onde non vi è rischio che il Governo possa circoscrivere i circoli elettorali in modo da ridurre di troppo il Parlamento.

Mi accosto anche a quanto fece la Commissione in questo

senso, perchè, prescrivendo il massimo che possa avere il circolo elettorale, lo limita a un certo modo, ma non permette mai di sminuirlo di troppo quando verremo alle annessioni future. Infatti col calcolo indicato dalla Commissione, ne risulterà che quando saremo tutti uniti, quando Venezia e Roma faran parte integrante del regno italico, allora contando noi circa 25 milioni di abitanti, presso a 500 saranno i rappresentanti della nazione; ed io amo molto questo numero di cinquecento, perchè ricorda delle gloriose pagine della storia di una parte d'Italia. (*Bravo!*)

Ecco spiegato come dapprima mi opponeva alla legge, e come ora, cedendo alla necessità, mi accordo a votare nel senso della Commissione.

Ora domanderò la permissione al signor presidente di scostarmi un momento dalla quistione. Credo che a persone che stanno per morire è permesso qualche volta di dare dei ricordi. (*Si ride*)

Io credo che, votata questa legge, saranno lunghe le parlamentari vacanze, perchè, dovendo applicar la nuova legge elettorale, e riunire i collegi, vi vorranno molti mesi prima che ci rivediamo in quest'aula. Uno che muore può raccomandarsi a Cesare, e dirgli come i Romani: *Ave, Caesar, morituri te salutant* (*Ilarità*), cioè suggerirgli che cosa crede che sarebbe bene in questo frattempo facesse il Governo. Io non prendo iniziative, non fo che dare consigli.

Non sarebbe egli bene che in questo frattempo i diversi ministri, ognuno per mezzo di Commissioni, preparassero i progetti delle leggi che ci sarebbero presentate all'aprirsi del novello Parlamento?

Il ministro di grazia e giustizia potrà preparare un nuovo Codice; ma questo Codice non sia una revisione del Codice piemontese, sia il gran Codice italiano, si raccolgano da tutte le parti d'Italia le migliori legislazioni, se ne formi una sola che sia la gran legislazione d'Italia.

Il ministro della guerra prepari una legge di leva e per la marina e per l'armata di terra; pensi ad un'armata che possa essere fortissima in guerra e che sia in pari tempo economica in tempo di pace. Pensi a tutti i provvedimenti che sono necessari all'armamento ed alla difesa del paese.

Al ministro della marina, se fosse presente, vorrei dire: signor ministro, pensate di fare una flotta forte ed ordinata e potente, che ci conduca là a liberare quella città a cui miriamo. Gli direi: fate dei perfezionamenti alla flotta, ma sovratutto attenetevi a quel numero di navi, a quelle forze che potrete organizzare più prontamente, che potrete quanto prima mettere in azione; in seguito faremo poi le innovazioni e i perfezionamenti, perchè, appena sarà libera la patria, avremo campo di pensare quali siano i metodi da preferirsi quali migliori.

Io dirò al ministro dei lavori pubblici: studiate tutte le vie che ponno far fruttare le forze vive della nazione, aprite tutte le sorgenti della pubblica ricchezza! (*Bene!*)

Io dirò al ministro delle finanze, che m'incresce di non vedere: a voi, a voi si dirige la massima delle mie raccomandazioni; studiate i mezzi di diminuire le spese e di accrescere i prodotti, andate cauto nel fare nuove spese, guardate dove mettete i tesori della nazione; quello è il vostro còmpito principale, poichè, abbiamo un bell'essere gloriosi, se manchiamo di finanze, rischiamo di perdere gloria passata e speranza avvenire. Ricordatevi dell'antico detto: che chi ha più danaro va più avanti; che la guerra si fa col danaro, e, se non badiamo bene a noi, se non facciamo senno nelle spese, l'Italia nostra avrà pena a rimarginare le sue antiche piaghe! (*Bravo!*)

Io credo dunque che questa raccomandazione di uno che sta per morire sarà per essere presa in considerazione dai signori ministri, e domando scusa al signor presidente se mi sono allontanato dalla quistione. (*Vivi segni di approvazione*)

CASSINIS, *ministro di grazia e giustizia*. L'onorevole deputato Pareto domandò se vi fosse stata convenienza di presentare cotesta legge, per la quale verrebbe ad imporsi alle nuove provincie dell'Italia centrale e meridionale una legge che pur le riguarda, e alla cui formazione i deputati per esse eletti non avrebbero preso parte; se quindi non sarebbe stato più conveniente che il nuovo Parlamento italiano, convocato secondo l'antica legge, venisse esso medesimo a rivedere la legge elettorale.

Ma, o signori, anche questa medesima legge elettorale che ora esiste sarebbe imposta; questa medesima legge che esiste non l'hanno fatta neppure i deputati del nuovo Parlamento.

Dunque voi vedete, o signori, che il Governo, nel mentre proponendo la legge in discorso seguì le esigenze d'una incontestabile necessità, non mancò per nulla a quella convenienza che ben si deve e si dovea in questa grave materia.

L'onorevole Pareto, quasi *moriturus*, dava al Ministero dei consigli; ebbene a chi morirà, ma che pur rinascerà, ne son certo, tra breve, come ben molti di voi, dalle sue ceneri (*Ilarità*), per giudicare se furon seguiti, io dirò che ben di buon grado accetto i suoi consigli, e tanto più di cuore li accetto, inquantochè posso assicurare l'onorevole Pareto che già di molti fra essi è iniziata l'esecuzione.

Egli accennò più particolarmente al Codice che ora si sta elaborando, vale a dire il Codice civile, e raccomandò che questo Codice civile sia non la revisione soltanto del Codice Albertino, ma sì veramente un Codice italiano, un Codice formato col concorso dei lumi, delle tradizioni, della sapienza degl'Italiani.

Signori, il Codice che si sta ora elaborando non è altra cosa assolutamente che il Codice cui alludeva l'onorevole Pareto. S'intitolava questo progetto di Codice: *Revisione del Codice civile Albertino*, perchè veramente si prendeva ad esame, lo ammetto, il Codice civile Albertino; ma quando si rivedeva il Codice Albertino per farne indi un Codice nuovo, per certo il Codice che ne sarebbe derivato non sarebbe più il Codice Albertino, ma sibbene il Codice italiano.

Quanto poi al Codice Albertino osservo che questo Codice, che così chiamasi perchè lo promulgava il magnanimo Carlo Alberto, ove si risalga alla sua origine, altro esso in sostanza non è che un'emanazione del Codice di Napoleone, non è che il Codice di Napoleone riformato in qualche sua parte.

E il Codice Napoleone che cosa è? Non è altro che la sapienza delle leggi romane tradotta dalla sua forma casistica a ragione di principii, o, dirò meglio, codificata. (*Bravo!*)

Si dice: si raccolgano tutte le legislazioni che sono in Italia, e tutte concorrano a formarne una sola.

Non si è fatto altro, o signori, imperocchè permettete che in poche parole vi dica l'istoria, per così dire, di questo progetto di Codice che si sta or rivedendo.

Si convocava dall'onorevole ministro Rattazzi, che mi ha preceduto nel Ministero di grazia e giustizia, una Commissione a cui chiamava giureconsulti del Piemonte e delle altre parti d'Italia, ed anche di Napoli: cito, fra gli altri, l'onorevole deputato Mancini.

Già progredendo l'aumento dello Stato, io vi invitava a farne parte giureconsulti dell'Emilia e della Toscana: la Commissione riusciva per tal modo composta di giureconsulti delle provincie tutte d'Italia.

Ora quali poi furono i materiali che concorsero a questa

formazione? Le romane leggi, i moderni Codici di tutta Italia, la dottrina dei commentatori, la giurisprudenza e le leggi d'ogni parte d'Europa. Nè poteva essere altrimenti, avvegnachè, permettete, o signori, che io rammenti non tanto a voi, che il sapete, quanto a chi possa fuori di questo recinto ignorarlo, come unCodice civile non possa essere altro che la ordinaria espressione delle norme reggitrici della vita civile.

Diffatti che cosa regola il Codice civile? La famiglia, la proprietà, i fatti dell'uomo.

Or bene, io comprendo che una qualche diversità possa talora venir consigliata dalle diverse abitudini, dalle condizioni diverse di un dato paese, ma sarà egli tuttavia pur vero che nella sostanza sarà mai sempre una sola ed uniforme la guida delle più importanti e più assolute relazioni della famiglia, della proprietà, dei diritti e delle obbligazioni dell'uomo.

Onde ben vedete, o signori, come, e praticamente e razionalmente parlando, il Codice che si sta elaborando non può non rispondere ai desiderii dell'onorevole Pareto.

Vi risponderà per l'origine delle leggi ch'esso racchiude; vi risponderà, perchè concorsero a formarlo giureconsulti d'ogni parte d'Italia; vi risponderà, perchè esso è il portato di studi fatti sopra tutti i Codici moderni, e precisamente i Codici italiani; voglio dire l'Albertino, il parmense, il modenese, il napoletano, de' quali è tipo comune il Codice Napoleone, come è tipo del Codice Napoleone l'antico diritto romano.

Raccomandava ancora l'onorevole Pareto che tutti i Ministeri dovessero egualmente nell'interregno parlamentare preparare altresì coll'aiuto di apposite Commissioni le varie leggi occorrenti al buon andamento della pubblica amministrazione. Ma a ciò, ben posso assicurare l'onorevole Pareto, il Ministero provvede; imperocchè, se egli venisse al Ministero, vedrebbe quante Commissioni ivi sono, e quante persone si occupano insieme a noi di studiare le leggi, le istituzioni, le condizioni economiche e finanziarie di tutti i paesi del nuovo regno italiano. Il ministro spera pertanto che quando l'Italia sarà riunita in questo regno italiano, essa avrà in sè tutti gli elementi d'unità, i quali corrispondano a quell'unità politica, la quale forma il nostro principale oggetto; quindi unità finanziaria, unità militare, unità legislativa giudiziaria, quell'unità insomma che sarà per fare il nostro regno così potente quanto felice. (*Segni d'approvazione*)

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(È chiusa.)

Rileggerò l'articolo:

« *Articolo unico.* È fatta facoltà al Governo del Re, tostochè sia attuata l'annessione allo Stato di altre provincie d'Italia, di regolare con regii decreti le circoscrizioni dei collegi elettorali per modo che il numero dei deputati non sia mai minore di quattrocento, e che la cifra media degli abitanti presa a norma per formare le circoscrizioni non ecceda mai i cinquantamila. »

Se nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

PRESA IN CONSIDERAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO SINEO CIRCA IL CONCORDATO IN LOMBARDIA.

PRESIDENTE. Prima di procedere all'appello per lo squittinio segreto, darò facoltà di parlare al deputato Sineo sull'ordine del giorno.

SINEO. L'onorevole guardasigilli avendo aderito al progetto di legge che ho avuto l'onore di presentare quale corollario del discorso ch'egli pronunciò l'altro giorno, se la Camera credesse, mi dispenserei dall'esporre ulteriormente i motivi della mia proposta. Non avendo potuto esimermi dal recarmi ieri a Milano, per la discussione di una causa, fra altre, di sommo interesse per molte buone e generose popolazioni, ho potuto convincermi viemaggiormente che questo progetto sarebbe accolto con vivo piacere dalla Lombardia. Si tratta d'un atto di giustizia, d'un atto d'opportunità, e credo che la Camera non vorrà differirne l'accettazione. Potrebbe domani esaminarsi dagli uffici. Sono persuaso che non incontrerà difficoltà neanche nell'altro ramo del Parlamento. Prego dunque la Camera di prendere senz'altro in considerazione questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Se niuno chiede di parlare sopra questa proposta del deputato Sineo.....

CASSINIS, *ministro di grazia e giustizia.* Confermo pienamente quanto accennaya testè l'onorevole deputato Sineo. Io non ho difficoltà di accettare il disegno di legge da lui presentato, salvi per avventura quegli emendamenti che nella discussione si ravvisassero opportuni.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione per iscrutinio segreto sopra la legge or ora votata per alzata e seduta, darò lettura del progetto di legge proposto dal deputato Sineo. Quindi interpellerò la Camera se intenda di prenderla in considerazione.

« Art. 1. Le patenti imperiali del 5 novembre 1855 e dell'8 ottobre 1856 si dichiarano rivocate.

« Art. 2. Le leggi ed i regolamenti che nelle provincie lombarde erano abrogate per effetto di quelle patenti sono rimesse in vigore. »

Il deputato Sineo rinunzia allo sviluppo di questa proposta.

Se nessuno chiede di parlare, interpellerò la Camera se intende ch'essa venga presa in considerazione.

(La Camera approva la presa in considerazione.)

Ora sarà stampata e inviata agli uffizi per l'ulteriore esame e la nomina di una Commissione.

Siccome l'ordine del giorno è esaurito, prima di passare alla votazione darò lettura dell'ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Discussione di due progetti di legge per crediti suppletivi sopra il bilancio del 1860 dei Ministeri della guerra e dei lavori pubblici;

2° Relazione di petizioni.

RELAZIONE SOPRA IL DISEGNO DI LEGGE PER AUTORIZZARE L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI ATTIVO E PASSIVO PEL 1° TRIMESTRE 1861.

SARACCO, *relatore.* Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul disegno di legge che accorda al Governo la facoltà di riscuotere le imposte e di pagare le spese dello Stato pel primo trimestre 1861.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita domani mattina. Intanto io interrogo la Camera se intenda di porre questo schema di legge all'ordine del giorno di domani, sebbene questa distribuzione non abbia luogo 24 ore prima. (*Voci diverse*)

Debbo osservare che sarebbe in qualche modo rincrescevole incomodare i deputati per una seduta in cui non vi fos-

sero importanti materie all'ordine del giorno. Così si avrebbero tre disegni di legge a discutere e deliberare.

Voci. Sì! sì!

(Si procede allo squittinio.)

Risultamento della votazione del disegno di legge per modificazioni alla legge elettorale:

Presenti e votanti	212
Maggioranza	107
Voti favorevoli	204
Contrari	8

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 3 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

1° Spesa straordinaria sul bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici per l'acquisto e per l'adattamento del fabbricato di San Filippo a sede del dicastero medesimo;

2° Spesa straordinaria sul bilancio 1860 del Ministero della guerra per adattamento di un edificio ad uso del dicastero medesimo;

3° Autorizzazione provvisoria dell'esercizio dei bilanci dello Stato per il primo trimestre 1861;

4° Relazione di petizioni.

TORNATA DEL 13 OTTOBRE 1860

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LANZA.

SOMMARIO. *Lettere di assenza dei deputati Imbriani, Mureddu, Frapolli, Falconcini e Ginori. = Sorteggio tra i due collegi che elessero il deputato Garibaldi. = Relazione sul disegno di legge per concessione della ferrovia delle due riviere. = Istanza del deputato Mellana per la presentazione di un disegno di legge relativo all'acquisto della ferrovia da Valenza a Vercelli per Casale. = Presentazione di due schemi di legge del ministro di grazia e giustizia, per disposizioni da applicarsi in Toscana circa la espropriazione per cause di utilità pubblica, e per convalidazione del decreto di mobilizzazione della guardia nazionale. = Discussione dello schema di legge per una spesa straordinaria destinata all'acquisto ed adattamento del fabbricato per il Ministero dei lavori pubblici — Osservazione ed istanza del deputato Alfieri circa il locale per la sede del Parlamento — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Approvazione dei tre articoli — Votazione ed approvazione di questo disegno di legge, e di quello per ispese destinate all'adattamento di locale pel Ministero della guerra. = Discussione generale dello schema di legge per l'esercizio provvisorio del primo trimestre del bilancio 1861 — Osservazioni e domande del deputato Boggio intorno all'abolizione della sovrimposta fondiaria del 33 per cento in Lombardia — Spiegazioni del ministro per le finanze — Osservazioni e cenni dei deputati Possenti e Pasini — Osservazioni del deputato Ara, e sua proposta di divisione — Considerazioni e proposta del deputato Ricci circa il canone gabellario — Osservazioni dei deputati Susani, Depretis, Pareto, Turati e Robecchi — Chiusura della discussione generale — Riassunto del relatore Saracco. = Si fa l'appello nominale per mancanza di numero. = Relazione sullo schema di legge pei rapporti internazionali colla Francia circa le società anonime.*

La seduta è aperta alle 1 1/2 pomeridiane.

TENCA, *segretario*, legge il processo verbale della precedente tornata.

MISCHI, *segretario*, espone il seguente sunto di petizioni:

6803. Buonfanti nobile Carlo, di Pontedera, provincia di Pisa, rappresenta le critiche condizioni nelle quali si trova l'intiera sua famiglia per la morte di suo fratello, avvenuta durante la guerra d'indipendenza italiana nel 1848 e nel fatto di Curtatone, e chiede di essere indennizzato dei danni sofferti.

6804. Franceschi Egisto, di Pisa, comandante la quinta compagnia di quella guardia nazionale, reclama contro un abuso di potere del maggiore di battaglione, e contro le provvidenze in proposito emanate dal Consiglio di disciplina.

6805. Cattaneo Angelo, dimorante in Torino, invita la Camera a voler eccitare il Ministero affinchè provveda sopra la sua petizione stata presa in considerazione e trasmessa al Consiglio dei ministri.

MOTIVI DELL'ASSENZA DEI DEPUTATI IMBRIANI, MUREDDU, FRAPOLLI.

PRESIDENTE. Il deputato Paolo Emilio Imbriani scrive che una grave disgrazia di famiglia l'ha obbligato di partir subito dalla capitale, della qual cosa dà contezza alla Camera perchè sappia i motivi della sua assenza.

Il deputato Mureddu scrive da Nuoro, nell'isola di Sardegna, che, a motivo della gran lontananza in cui si trova, e